Documento 16/03/1942 ARTICOLO

Fonte CODICE CIVILE

Tipo Documento ARTICOLO

Numero 1352

Data 16/03/1942

Riferimento

Note

Allegati

Titolo FORME CONVENZIONALI

Testo 1352. FORME CONVENZIONALI

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (c.c. 1324, 1325, n. 4, 1326, 1362, 1367, 2725).